



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI



COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960 - NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713 - SITO INTERNET : www.lnd.it - www.figcpuglia.it

Stagione Sportiva 2011/2012

Comunicato Ufficiale N° 2 del 29 Luglio 2011

1. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE NAZIONALE

1.1. (STRALCIO C.U.N. N. 2 - ALL. N. 2 DEL 1 LUGLIO 2011)

Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all'art. 43, delle N.O.I.F., al fine di far rispettare ai propri tesserati l'obbligo a sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica.

Ciò in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali nel caso di rischio infortunistico mortale nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta alcuna tutela assicurativa.

1.2. (STRALCIO C.U.N. N. 2 - ALL. N. 10 - CIRCOLARE N. 2 DEL 1 LUGLIO 2011)

Si comunica che anche per la stagione sportiva 2011/2012, e' valida la convenzione stipulata tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Unione Stampa Sportiva Italiana (U.S.S.I.), finalizzata a favorire il libero accesso a tutte le partite dei campionati dilettantistici di calcio sottoposte alla competenza della L.N.D., a favore dei giornalisti iscritti all'U.S.S.I.

Nell'intento di agevolare l'operato dei giornalisti iscritti all'U.S.S.I., si è convenuto di dotare gli stessi di una speciale tessera di riconoscimento emessa dalla medesima Associazione di categoria, contenente, tra l'altro, i loghi ufficiali della L.N.D. e dell'U.S.S.I. nonché la foto dell'intestatario.

Al fine di semplificare le procedure di richiesta degli accrediti ed altri iter burocratici, si invitano le società e le associazioni sportive dilettantistiche aderenti alla L.N.D. di consentire il libero accesso alle manifestazioni sportive, dalle stesse organizzate, ai titolari della predetta tessera rilasciando loro, contestualmente all'esibizione della tessera medesima, il relativo titolo di ingresso gratuito nell'ambito e nei limiti della normativa recata dall'art. 3, quinto comma, del D.P.R. n. 633/1972 (rilascio di titoli di accesso gratuiti da parte degli organizzatori dello spettacolo nel limite massimo del 5% dei posti di settore secondo la capienza del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità Circolare n. 165/E, punto 4.6, del 7 settembre 2000 dell'Agenzia delle Entrate).

1.3. (STRALCIO C.U.N. N. 2 - ALL. N. 11 - CIRCOLARE N. 3 DEL 1 LUGLIO 2011)

Rapporti con le Emittenti Radiotelevisive private e con gli Organi di informazione dalle stesse dipendenti

Si rendono note, di seguito, le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti con le Emittenti private Radiotelevisive per la stagione sportiva 2011/2012, fatte salve le direttive in merito emanate dalla Lega stessa per l'attività del Comitato Interregionale:

a) Le Emittenti Radiotelevisive private, che intendono esercitare il diritto di cronaca per le gare organizzate dalla L.N.D., dovranno inoltrare una richiesta scritta alla rispettiva Divisione o al Comitato competente, che rilascerà il relativo nullaosta valido fino al termine della corrente stagione sportiva 2011-/2012.

b) Le Emittenti Radiotelevisive private che intendono richiedere il nullaosta in questione per la stagione sportiva 2011/2012 dovranno inviare alla rispettiva Divisione o al Comitato competente la documentazione prevista dal Regolamento che si allega, unitamente alla copia del Regolamento stesso, debitamente sottoscritto per accettazione.

c) Per accedere agli stadi, ai soli fini dell'esercizio della cronaca sportiva, le Emittenti Radiotelevisive private in possesso del nullaosta rilasciato dalla Divisione o dal Comitato dovranno far pervenire alla società organizzatrice dell'incontro, partita per partita, una richiesta scritta almeno quattro giorni prima della data fissata per l'incontro. Pertanto, il rilascio della necessaria autorizzazione per l'effettuazione dell'esercizio della cronaca radiotelevisiva è demandato alla competenza delle singole società.

Le società potranno negare l'autorizzazione all'esercizio di tale diritto a quelle Emittenti che non saranno in possesso del previsto nullaosta rilasciato dalle Divisioni o dal Comitato oppure nei casi in cui l'Emittente stessa, in precedenti occasioni, non si fosse attenuta al rispetto dei limiti di tre minuti primi per ciascuna gara, fissati per l'esercizio del diritto di cronaca.

d) Le società potranno concedere ad Emittenti televisive private i diritti di trasmissione delle intere partite, fermo restando che l'autorizzazione potrà essere concessa dietro corrispettivo e comunque sempre per trasmissioni in differita nel rispetto delle disposizioni contenute nell'allegato Regolamento. Ciò premesso, negli eventi afferenti attività di interesse nazionale (fase nazionale Coppa Italia Dilettanti, finali Scudetto e finali di Coppa nazionali, Spareggi Seconde classificate di Eccellenza e play off delle Divisioni nazionali) è facoltà della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a 5 e della Divisione Calcio Femminile, ognuna nelle sue competenze, autorizzare radiocronache e/o riprese televisive a mezzo satellite, digitale o web di gare in diretta previa la corresponsione di un corrispettivo pari ad euro 300 per le radiocronache oltre Iva (comprese le web radio) e 1.800 oltre Iva per le riprese tv o web (le richieste dovranno pervenire alla segreteria della L.N.D. e delle Divisioni almeno 4 gg prima dell'inizio dell'evento). Assimilate alla stessa disciplina s'intendono le gare tra società provenienti da Regioni diverse che partecipano a campionati nazionali. Tale autorizzazione potrà essere concessa fatti salvi gli accordi per la cessione dei diritti in esclusiva siglati dalla L.N.D. e dalle Divisioni con emittenti radiotelevisive nazionali (compreso il web).

Tali diritti potranno essere concessi anche per l'intera stagione sportiva ma dovranno riguardare unicamente le gare interne organizzate dalla società per la quale la singola emittente abbia ottenuto l'autorizzazione, con esclusione pertanto delle gare che la stessa disputerà in trasferta in quanto organizzate da altra società. Nel diritto di trasmissione non potrà essere prevista la clausola di cessione a terzi dei filmati delle partite.

Le società interessate che abbiano a constatare che le Emittenti Radiotelevisive non si attengono alle disposizioni relative ai limiti fissati per l'esercizio del diritto di cronaca, dovranno darne immediata comunicazione alla rispettiva Divisione o al Comitato competente per i provvedimenti consequenziali.

1.4. (STRALCIO C.U.N. N. 2 - ALL. N. 12 - CIRCOLARE N. 4 DEL 1 LUGLIO 2011)

Norme relative ai rapporti tra le società calcistiche e gli organi di informazione in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2011/2012.

Si rendono note, di seguito, le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti tra le società calcistiche e gli organi di informazione in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2011/2012, fatte salve le direttive in merito emanate dalla Lega stessa per l'attività del Comitato Interregionale.

Art. 1 ACCESSO AGLI STADI

Potranno accedere gratuitamente agli stadi in occasione delle gare ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti:

- a) i giornalisti che siano in possesso della «TesseraStampa» rilasciata dal C.O.N.I. e dall'U.S.S.I.;
- b) i giornalisti, i radiocronisti ed i telecronisti che siano in possesso dell'accredito per l'accesso rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dall'art. 9 della presente circolare;
- c) i fotografi che siano in possesso dell'accredito per l'accesso rilasciato dalla Società ospitante nel rispetto delle modalità specificamente previste dalla lettera a/7 dell'art. 9 della presente circolare;
- d) i tecnici e gli operatori radiofonici e televisivi che abbiano facoltà di accesso ai sensi degli articoli 4 e 6 del «Regolamento per l'esercizio della cronaca radiotelevisiva» emanato dalla Lega Nazionale Dilettanti con Circolare n. 3 del 1 luglio 2011.

Art. 2 ACCESSO ALLA TRIBUNA STAMPA

Possono accedere alla Tribuna Stampa i giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 previa esibizione della «TesseraStampa» rilasciata dal C.O.N.I., dall'U.S.S.I. o dell'accredito per l'ingresso allo stadio rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dall'art. 9 della presente Circolare.

Art. 3 ACCESSO ALLA SALA STAMPA

Possono accedere ai locali adibiti a Sala Stampa, previa esibizione della «TesseraStampa» rilasciata dal C.O.N.I., dall'U.S.S.I. o dell'accredito rilasciato dalla Società calcistica ospitante, i giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963. Possono accedere altresì alla Sala Stampa i radiocronisti, i telecronisti e gli operatori radiotelevisivi che siano in possesso dell'accredito rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dalle lettere a/6 e a/8 dell'art. 9 della presente Circolare.

Art. 4 ACCESSO AL RECINTO DI GIUOCO

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire prima, durante e dopo le gare l'accesso al recinto di giuoco dei giornalisti, dei radiocronisti, dei telecronisti e dei tecnici radiofonici e televisivi. Possono accedere al recinto di giuoco soltanto i fotografi che abbiano ottenuto preventivo e specifico accredito nel rispetto delle modalità previste dalla lettera a/7 dell'art. 9 della presente Circolare. I fotografi autorizzati ad accedere al recinto di giuoco debbono prendere posto lungo le due linee minori del terreno di giuoco nelle apposite postazioni situate dietro le porte e non possono in ogni caso operare nello stadio in aree diverse da quelle ad essi riservate. Le Società calcistiche ospitanti sono responsabili, in ogni caso, del comportamento dei fotografi che abbiano ottenuto l'accesso al recinto di giuoco.

Art. 5 ACCESSO AI SOTTOPASSAGGI ED AGLI SPOGLIATOI

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire prima, durante e dopo le gare l'accesso dei giornalisti, dei radiocronisti, dei telecronisti, dei tecnici radiofonici e televisivi al sottopassaggio ed agli spogliatoi dell'arbitro e delle due squadre. L'accesso agli spogliatoi delle squadre è consentito unicamente ai tesserati delle due Società che, in occasione delle gare, assolvano un incarico ufficiale previsto dalle «Carte Federali».

Art. 6 ACCESSO AI LOCALI ANTISTANTI GLI SPOGLIATOI

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire prima, durante e dopo le gare l'accesso dei giornalisti, dei radiocronisti, dei telecronisti, dei tecnici radiofonici e televisivi ai locali antistanti gli spogliatoi. L'accesso ai locali antistanti gli spogliatoi potrà essere concesso ai giornalisti, ai radiocronisti, ai telecronisti ed ai tecnici radiofonici e televisivi:

- a) soltanto dopo che la terna arbitrale, i calciatori ed i tecnici delle due squadre siano rientrati negli spogliatoi;
- b) non prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare.

Art. 7 INTERVISTE AI TESSERATI

In occasione delle gare ufficiali e non della Società ospitante e ospitata i tesserati (dirigenti, allenatori, calciatori, ecc.) potranno rilasciare interviste ai giornalisti qualificati, nonché ai radiocronisti, telecronisti e agli operatori radiotelevisivi accreditati dalla Società ospitante secondo le modalità previste delle lettere a/6 e a/8 dell'art. 9 della presente circolare, nei locali predisposti a tale scopo dalle Società calcistiche ospitanti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della presente Circolare. Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire che vengano effettuate interviste ai tesserati delle due squadre prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare. Le interviste effettuate nella Sala Stampa, o comunque all'interno degli stadi, potranno essere trasmesse in differita dalle Emittenti Radiofoniche e Televisive non prima di trenta minuti dal termine delle gare ed unicamente per finalità di informazione previste nell'esercizio del diritto di cronaca.

Art. 8 RIPRESE CINEMATOGRAFICHE

L'art. 48, comma 2, del «Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti» stabilisce i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione di diritti di immagine. In considerazione di quanto sopra le Società calcistiche ospitanti che intendano realizzare, al di fuori di circostanze con finalità esclusivamente sportive, registrazioni visive destinate ad essere riprodotte in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, dovranno inoltrare documentata richiesta di autorizzazione ai rispettivi Comitati o Divisioni. Qualora l'autorizzazione venga concessa, gli operatori cinematografici potranno usufruire del «Tagliando d'accesso» allo stadio e alle postazioni messe a loro disposizione dalla Società ospitante ma non potranno accedere al recinto di giuoco.

Art. 9 MODALITA' DEL RILASCIO DELLE TESSERE E DEGLI ACCREDITI

La Lega Nazionale Dilettanti autorizza le Società calcistiche di appartenenza a rilasciare tessere ed accrediti per l'accesso agli stadi dei giornalisti e dei tecnici degli Organi di informazione in occasione delle gare organizzate dalla stessa Lega Nazionale Dilettanti e disputate in casa dalle proprie squadre nella stagione sportiva 2011/2012. Le «TessereStampa» e i «Tagliandi di accesso» di cui sopra potranno essere rilasciati dalle Società calcistiche ospitanti alla condizione che vengano rispettate, per quanto riguarda i limiti e le modalità, le seguenti disposizioni:

- a/1 le richieste di rilascio ai giornalisti delle «TessereStampa» e dei «Tagliandi di accesso» dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti dai rispettivi Direttori responsabili;
- a/2 le «TessereStampa» saranno valide per l'intera stagione sportiva 2011/2012; i «tagliandi di accesso» saranno validi soltanto per la singola gara per la quale ciascuna richiesta verrà inoltrata;
- a/3 le richieste di rilascio delle «TessereStampa» dovranno essere inoltrate alle Società calcistiche prima dell'inizio della attività agonistica della stagione sportiva 2011/2012; le richieste di rilascio dei «Tagliandi di accesso» dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti almeno quattro giorni prima della disputa della gara per la quale viene richiesto l'accesso;
- a/4 le «TessereStampa» potranno essere rilasciate unicamente ai giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che svolgano la propria attività professionale nella città nella quale ha sede la Società calcistica ospitante o ai praticanti giornalisti muniti di valido documento d'identità e della dichiarazione del Direttore Responsabile della Testata, che se ne assume la responsabilità, che svolgano la propria attività professionale nella provincia nella quale ha sede la Società calcistica ospitante;
- a/5 i «Tagliandi di accesso» potranno essere rilasciati ai giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che provengano, in qualità di «inviati» da città diversa da quella in cui ha sede la Società calcistica ospitante o ai praticanti giornalisti muniti di valido documento d'identità e della dichiarazione del Direttore Responsabile della Testata, che se ne assume la responsabilità, che svolgano la propria attività professionale nella provincia nella quale ha sede la Società calcistica ospitante;
- a/6 i «Tagliandi di accesso» potranno essere rilasciati ai radiocronisti ed ai telecronisti delle Emittenti radiofoniche e televisive che abbiano ottenuto il nullaosta per l'esercizio della cronaca e che facciano pervenire la richiesta scritta di rilascio alle Società calcistiche ospitanti nel pieno rispetto dell'art. 8 del «Regolamento per l'esercizio della cronaca radiotelevisiva»;
- a/7 i «Tagliandi di accesso» potranno essere rilasciati ai fotografi iscritti all'Albo professionale o ai praticanti muniti di valido documento d'identità e della dichiarazione del Direttore Responsabile della Testata, che se ne assume la responsabilità; le richieste dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti dalle Agenzie fotografiche o degli Organi di informazione interessati almeno quattro giorni prima della gara per la quale viene richiesto l'accesso; i fotografi che otterranno il rilascio dei «Tagliandi di accesso» saranno tenuti al rigoroso rispetto dell'art. 3 della presente circolare;

a/8 i tecnici e/o gli operatori di ciascuna delle Emittenti radiotelevisive che abbiano ottenuto il nullaosta potranno accedere agli stadi accompagnati dai giornalisti incaricati dall'Emittente di appartenenza di realizzare i servizi radiofonici o televisivi e che siano in possesso, a tale titolo, del "Tagliando di accesso" rilasciato dalla Società calcistica ospitante; all'ingresso dello stadio i tecnici e gli operatori dovranno esibire un documento di riconoscimento, munito di fotografia, rilasciato dalla Emittente di appartenenza; si ribadisce che ciascuna Emittente radiotelevisiva potrà far accedere allo stadio ed alle postazioni loro assegnate un giornalista e non più di due tecnici e/o operatori.

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute a concedere gli accrediti speciali che verranno ad esse

richiesti dalla Lega Nazionale Dilettanti nell'interesse dell'Organizzazione calcistica e in adempimento

delle proprie finalità istituzionali.

Qualora accertino violazioni delle norme contenute nella presente Circolare le Società calcistiche ospitanti dovranno:

- a) dare immediata comunicazione delle violazioni alla Lega Nazionale Dilettanti;
- b) negare l'accesso ai giornalisti responsabili delle violazioni ancorchè in possesso della «Tessera Stampa»;
- c) negare ulteriori accrediti ai giornalisti, radiocronisti, telecronisti, fotografi, tecnici ed operatori che

abbiano ottenuto il «Tagliando di accesso» per una gara e si siano resi responsabili delle violazioni.

Le Società che violeranno le disposizioni di cui ai precedenti articoli della presente circolare, saranno perseguite ai sensi dell'art. 1 del C.G.S.

1.5. (STRALCIO C.U.N. N. 2 - ALL. N. 14 - CIRCOLARE N. 6 DEL 1 LUGLIO 2011)

Gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico

Al fine di proseguire nella corretta applicazione delle disposizioni, in capo alle Società aderenti alla L.N.D., in ordine alla disputa di gare in assenza di pubblico, si invitano i Comitati e le Divisioni a voler reiterare le seguenti procedure, alle quali le rispettive Società sono tenute ad attenersi tassativamente:

- a) ogni Società può far entrare nella struttura sportiva un massimo di 30 tesserati, ivi compresi coloro che figureranno nella distinta di gara;
- b) sono ammessi all'interno dello stesso impianto coloro che sono in possesso della tessera C.O.N.I. o F.I.G.C., nell'adempimento di funzioni specifiche ad essi affidate;
- c) devono essere concessi accrediti a giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione all'Albo o a pubblicitari che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell'emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti; ogni altro accredito sarà negato dagli Ispettori del Comitato e/o Divisione;

- d) sono consentiti gli accrediti di operatori radio – televisivi che risultino dipendenti di Emittenti debitamente autorizzate dai Comitati e dalle Divisioni;
- e) può accedere all'impianto personale appartenente alle Forze dell'Ordine in possesso di regolare tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa;
- f) le biglietterie dello stadio in cui si disputano gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosamente chiuse e non può essere tassativamente posto in vendita nessun tipo di biglietto;
- g) le Società oggetto del provvedimento restrittivo, alla pubblicazione dell'atto sul Comunicato Ufficiale, debbono darne tempestiva apposita comunicazione:

alle Forze dell'Ordine del Comune ove si disputa la gara;
al Sig. Prefetto e al Sig. Questore competenti di zona ove è ubicato l'impianto;
all'Ufficio S.I.A.E. di zona.

Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni, rappresentando che eventuali inadempienze saranno soggette a sanzione disciplinare.

1.6. (STRALCIO C.U.N. N. 2 - ALL. N. 6 - C.U.N. 6 DEL 1 LUGLIO 2011)

Stagione Sportiva 2011/2012

Si comunica che la L.N.D. ha stabilito, per la Stagione Sportiva 2011/2012, gli importi relativi ai sottoelencati stampati:

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| • TESSERA RICONOSCIMENTO CALCIATORI | Euro 2,60 |
| • TESSERA IMPERSONALE | Euro 4,00 |
| • TESSERA ADDETTO ALL'ARBITRO | Euro 3,50 |
| • TESSERA L.N.D. DIRIGENTI SOCIETA' | Euro 3,00 |

1.7. (STRALCIO C.U.N. N. 2 - ALL. N. 8 - C.U.N. 8 DEL 1 LUGLIO 2011)

Tutela assicurativa tesserati e dirigenti L.N.D. Nuova modalità di denuncia e gestione dei sinistri in vigore dal 1° Luglio 2011

La L.N.D., di intesa con la INA Assitalia S.p.A., ha predisposto **la nuova procedura dei sinistri** per tesserati e dirigenti delle Società della Lega Nazionale Dilettanti, procedura **in vigore dal 1° Luglio 2011**.

La denuncia di sinistro, trasmessa dall'infortunato o da chi ne fa le veci o dai suoi aventi causa, dovrà prevenire in forma scritta, attraverso l'apposito modulo, inviato tramite lettera raccomandata A/R a:

CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI L.N.D. - INA ASSITALIA S.P.A.
c/o NDG S.r.l. Piazza della Nunziata 5/1 16124 GENOVA

oppure inviandola via fax al numero 010.8992008

ancora, tramite segnalazione via internet che dovrà necessariamente essere seguita dall'invio del modulo debitamente compilato e firmato.

La denuncia di sinistro, quale che sia la procedura scelta, deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data dell'infortunio.

I nuovi moduli di denuncia dei sinistri, con la relativa spiegazione della procedura e i moduli riguardanti la privacy, potranno essere scaricati dal sito www.cls-lnd.it o dal sito della LND www.lnd.it.

Inoltre, per informazioni sul contratto assicurativo e sulle modalità di denuncia (unicamente per la stagione sportiva 2011-2012) l'infortunato avrà a disposizione il numero verde : 800.127.998.

ATTENZIONE: si precisa che **i sinistri aperti nella stagione sportiva 2010 - 2011** continueranno ad essere gestiti dal CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI DELLA L.N.D. - INA ASSITALIA S.p.A. c/o IPAS S.p.A. Via Bernardino Alimena, 111 - 00173 ROMA (Numero Verde : 800.092.580).

Si ricorda, infine, che è sempre attivo il **servizio di consulenza** per le problematiche concernenti la copertura assicurativa dei tesserati e dei dirigenti con le Società della Lega Nazionale Dilettanti (non del Settore Giovanile e Scolastico). Tale servizio è disponibile **dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi) dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00, contattando il numero telefonico 335.8280450.**

1.8. (STRALCIO C.U.N. N. 2 - ALL. N. 9 - CIRCOLARE N. 1 DEL 1 LUGLIO 2011)

In ottemperanza a quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia, si comunica che tutta l'attività agonistica ufficiale organizzata nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2011 - 2012, dovrà essere conclusa entro il termine del 30 Giugno 2012.

Si informa che eventuali differimenti, necessari per intervenute impreviste esigenze di carattere organizzativo, dovranno essere preventivamente autorizzati con appositi provvedimenti derogativi assunti dal Consiglio Direttivo della L.N.D.

1.9. (STRALCIO C.U.N. N. 4 - ALL. N. 2 - C.U.N. 14 DEL 6 LUGLIO 2011)

Il Presidente Federale

- ritenuta la necessità di determinare gli oneri finanziari per la stagione sportiva 2011/2012;
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale
- sentiti i Vice Presidenti

d e l i b e r a

per la stagione sportiva 2011/2012 vengono fissati i seguenti oneri finanziari:

1. Tassa di affiliazione (art. 15/2 N.O.I.F.)

- | | | |
|---|---|-------|
| - Per tutte le società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e Serie B, della Lega Italiana Calcio Professionistico e della Lega Nazionale Dilettanti | € | 55,00 |
| - Per le società che svolgono attività esclusivamente nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica | € | 15,00 |

2. Tassa annuale di associazione (art. 15/6 N.O.I.F.)

- Le singole Leghe fissano la tassa annuale di associazione, nella misura ritenuta più opportuna, il cui provento va a favore delle Leghe stesse

3. Tassa annuale di adesione al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica

- | | | |
|---------------------------|---|-------|
| - Per le Società federali | € | 25,00 |
|---------------------------|---|-------|

4. Tasse per ricorsi

A) Ricorsi innanzi al Giudice Sportivo

- per le società appartenenti alla LNP Serie A	€	260,00
- per le società appartenenti alla LNP Serie B	€	260,00
- per le società appartenenti alla LICP	€	180,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€	100,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€	78,00
- per le società appartenenti al SGS	€	52,00
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€	52,00

B) Ricorsi innanzi alla Commissione disciplinare territoriale

- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€	130,00
- per le società appartenenti al SGS	€	62,00

C) Ricorsi innanzi alla Commissione disciplinare nazionale

- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai campionati di Eccellenza, Promozione e I Ctg.	€	280,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai campionati di II e III Ctg.	€	200,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai campionati Juniores e per le società appartenenti al SGS	€	180,00

D) Ricorsi innanzi alla Corte di giustizia federale

- per le società appartenenti alla LNP Serie A	€	500,00
- per le società appartenenti alla LNP Serie B	€	500,00
- per le società appartenenti alla LICP	€	350,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€	200,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores	€	180,00
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€	180,00
- per le società non partecipanti ai Campionati Nazionali	€	180,00

E) Ricorsi innanzi alla Corte di giustizia federale con procedura d'urgenza

- per le società appartenenti alla LNP Serie A	€	650,00
- per le società appartenenti alla LNP Serie B	€	650,00
- per le società appartenenti alla LICP	€	500,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€	350,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores Nazionali	€	330,00
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€	330,00

F) Ricorsi innanzi alla Commissione Vertenze Economiche

- per le società appartenenti alla LNP Serie A	€	350,00
- per le società appartenenti alla LNP Serie B	€	350,00
- per le società appartenenti alla LICP	€	250,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€	170,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€	130,00
- per le società appartenenti al SGS	€	78,00

G) Ricorsi innanzi alla Commissione Tesseramenti

- per le società appartenenti alla LNP Serie A	€	350,00
- per le società appartenenti alla LNP Serie B	€	350,00
- per le società appartenenti alla LICP	€	250,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€	170,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€	130,00
- per le società appartenenti al SGS	€	78,00

H) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati

- di società appartenenti alla LNP Serie A	€	250,00
- di società appartenenti alla LNP Serie B	€	250,00
- di società appartenenti alla LICP	€	180,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€	100,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores	€	90,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€	65,00
- di società partecipanti ai campionanti SGS	€	31,00

I) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati con procedura d'urgenza

- di società appartenenti alla LNP Serie A	€	330,00
- di società appartenenti alla LNP Serie B	€	330,00
- di società appartenenti alla LICP	€	230,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€	130,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores	€	110,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€	90,00
- di società partecipanti ai campionanti SGS	€	45,00

Nota: si precisa, inoltre, che per le vertenze di carattere economico per i ricorsi presentati direttamente e in proprio dagli interessati, nessuna tassa è dovuta.

J) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dagli associati dell'Associazione Italiana Arbitri

- appartenenti ai ruoli CAN - A	€	250,00
- appartenenti ai ruoli CAN - B	€	220,00
- appartenenti ai ruoli CAN - PRO	€	180,00
- appartenenti ai ruoli CAN D/CAN 5	€	100,00
- appartenenti ai ruoli CAI	€	90,00
- appartenenti ai ruoli Regionali	€	65,00
- appartenenti ai ruoli Provinciali/Sezionali	€	31,00

K) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai Dirigenti federali	€	250,00
--	---	--------

5. Tasse di tesseramento

- Calciatori "Giovani" - Pulcini ed Esordienti cartellino verde annuale (comprehensive di tassa di tesseramento, premio assicurativo e costo plastificazione)	€	8,00
- Calciatori "Giovani" - Giovanissimi ed Allievi cartellino giallo annuale (comprehensive di tassa di tesseramento, premio assicurativo e costo plastificazione)	€	14,00
- Calciatori Professionisti di Serie A e B (solo tassa tesseramento)	€	65,00
- Calciatori Professionisti di I° Divisione e II° Divisione (solo tassa tesseramento)	€	45,00
- Calciatori Dilettanti; "Giovani di Serie A, B, I° Divisione e II° Divisione", "Giovani Dilettanti" (solo tassa tesseramento)	€	5,00
- Calciatori Attività Ricreativa ed Amatoriale (tessera color bianco) (comprehensive di costo cartellino, tassa di tesseramento e premio assicurativo)	€	6,00
- Allenatori di Serie A e B	€	250,00
- Massaggiatori di Serie A e B	€	100,00
- Allenatori di I° Divisione e II° Divisione	€	125,00
- Massaggiatori di I° Divisione e II° Divisione	€	50,00
- Allenatori e Massaggiatori della Lega Nazionale Dilettanti	€	19,00
- Medici sociali società professionistiche	€	100,00
- Medici sociali società dilettanti	€	60,00

6. Stampati Federali

- Stampati riguardanti il tesseramento dei calciatori professionisti (compreso contratto economico)	Verranno distribuiti a cura delle Leghe professionistiche secondo le modalità delle Leghe stesse fissate	
- Altri stampati riguardanti comunque il trasferimento od il tesseramento (prezzo unitario)	(quelli relativi alle esigenze delle Leghe professionistiche verranno distribuiti secondo le modalità fissate dalle Leghe stesse)	€ 1,00
- Liste di svincolo collettive (per tutte le società)		€ 8,00
- Stampati per il tesseramento di Allenatori, Massaggiatori, e Medici Sociali		€ 2,50

7. Spese Istituzionali – Organizzative – Amministrative – Federali

Lega Nazionale Professionisti Serie A e Serie B	€	500,00
Lega Italiana Calcio Professionistico	€	250,00

8. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2011/2012 – Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica:

- tassa tessere impersonali per i dirigenti accompagnatori	€	4,00
- iscrizione e certificato assicurativo "piccoli amici"	€	3,00
Assicurazione obbligatoria Dirigenti di società	€	4,50

- Tasse di iscrizione ai campionati:

Allievi Nazionali Società Professionistiche	€	530,00
Giovanissimi Nazionali Società Professionistiche	€	430,00
Allievi Regionali maschili calcio a 11 Società Professionistiche	€	380,00
Allievi Regionali maschili calcio a 11 Società Dilettanti	€	310,00
Allievi Regionali maschili calcio a 11 Società di Puro Settore	€	260,00
Giovanissimi Regionali maschili calcio a 11 Società Professionistiche	€	330,00
Giovanissimi Regionali maschili calcio a 11 Società Dilettanti	€	260,00
Giovanissimi Regionali maschili calcio a 11 Società di Puro Settore	€	210,00
Allievi Provinciali maschili calcio a 11	€	60,00
Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 11	€	60,00
Esordienti Provinciali	€	60,00
Pulcini Provinciali	€	60,00
Allievi Regionali femminili calcio a 11	€	60,00
Giovanissimi Regionali femminili calcio a 11	€	60,00
Allievi Provinciali femminili calcio a 11	€	60,00
Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 11 € 60,00	€	60,00
Allievi Regionali maschili calcio a 5 € 60,00	€	60,00
Giovanissimi Regionali maschili calcio a 5 € 60,00	€	60,00
Allievi Provinciali maschili calcio a 5 € 60,00	€	60,00
Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 5 € 60,00	€	60,00
Allievi Regionali femminili calcio a 5 € 60,00	€	60,00
Giovanissimi Regionali femminili calcio a 5 € 60,00	€	60,00
Allievi Provinciali femminili calcio a 5 € 60,00	€	60,00
Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 5 € 60,00	€	60,00

N.B. La tassa è dovuta dalle società, indipendentemente dal numero di squadre iscritte, per la artecipazione a ciascuno dei suindicati campionati.

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 29/07/2011.

Il Responsabile Regionale
(F.to Dott. Angelo Carone)

Il Presidente
(F.to Vito Tisci)